

Modello 730/2026: i controlli da fare prima dell'invio

SINTESI OPERATIVA

Il 730/2026 precompilato va verificato prima dell'invio, anche quando i dati risultano già caricati. Occorre confrontare Certificazioni Uniche, redditi di lavoro e pensione, locazioni brevi, domicilio fiscale, spese sanitarie, rimborsi e pagamenti tracciabili con la documentazione disponibile. Particolare attenzione richiedono le detrazioni per chi supera 75.000 euro di reddito complessivo e la corretta distinzione tra redditi e oneri nei diversi quadri. Un controllo finale evita rimborsi ridotti, maggiore imposta, detrazioni perdute e contestazioni successive.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Il modello 730/2026 precompilato contiene già redditi, oneri, spese sanitarie, rimborsi, interessi, premi assicurativi e molti altri dati trasmessi da soggetti terzi. Proprio per questo, però, non può essere trattato come un documento già "chiuso". Il contribuente deve verificare le Certificazioni Uniche, i redditi da lavoro e pensione, gli affitti brevi, le spese sanitarie e i nuovi limiti alle detrazioni per chi supera € 75.000 di reddito complessivo. Un invio frettoloso può trasformare una semplificazione in un problema: rimborso più basso, imposta maggiore, detrazione persa o controllo successivo.

IL MODELLO 730/2026 NON VA ACCETTATO ALLA CIECA

Il modello precompilato nasce per ridurre gli errori materiali e rendere più semplice l'adempimento dichiarativo. La logica è chiara: l'Agenzia delle Entrate raccoglie i flussi informativi inviati da sostituti d'imposta, banche, assicurazioni, farmacie, strutture sanitarie, amministratori di condominio e altri soggetti obbligati.

Ma la presenza del dato nella precompilata non equivale, da sola, alla sua correttezza fiscale. Il dato può essere incompleto, duplicato, imputato al quadro sbagliato, non aggiornato dopo una rettifica oppure non coerente con la situazione reale del contribuente.

Nella prassi, l'errore più insidioso non è sempre quello evidente. Può trattarsi di una CU rettificativa non considerata dal contribuente, di una spesa sanitaria rimborsata da una cassa assistenziale, di un canone da locazione breve inserito come reddito fondiario mentre andava trattato come reddito diverso. Piccole differenze, ma con effetti concreti.

Va ricordato anche un punto spesso sottovalutato: l'invio senza modifiche riduce i controlli formali sugli oneri già comunicati da terzi, ma non mette al riparo da ogni verifica. I requisiti soggettivi e la corretta qualificazione dei redditi restano sempre sotto la responsabilità del contribuente.

CERTIFICAZIONI UNICHE E REDDITI DA RICONTROLLARE

Il primo controllo riguarda le Certificazioni Uniche 2026 relative ai redditi percepiti nel 2025. Il contribuente deve confrontare il modello 730 con tutte le CU ricevute: datore di lavoro, INPS, fondi pensione, enti che hanno pagato indennità, collaborazioni o compensi assimilati.

Il rischio non è teorico. Nei mesi precedenti all'apertura della precompilata 2026 sono emerse anomalie su alcune CU, poi corrette tramite nuove trasmissioni da parte dei sostituti. L'Agenzia ha previsto avvisi personalizzati in presenza di certificazioni rettificative. Questo, però, non elimina il dovere di controllo.

Il professionista o il contribuente devono verificare almeno quattro elementi:

AREA DA VERIFICARE	CONTROLLO OPERATIVO
Redditi di lavoro e pensione	Confrontare gli importi del quadro C con le CU disponibili;
CU rettificative	Verificare se esistono versioni sostitutive o rettificative;
Giorni di lavoro o pensione	Controllare che siano coerenti con il periodo effettivo;
Ritenute e addizionali	Verificare che ritenute, acconti e addizionali siano riportati correttamente.

Un esempio semplice. Un pensionato ha percepito nel 2025 una pensione ordinaria e una prestazione INPS una tantum. Se la seconda CU non viene considerata, il reddito complessivo risulta più basso. A cascata possono cambiare detrazioni, trattamento integrativo, addizionali e saldo finale.

IL DOMICILIO FISCALE INCIDE SULLE ADDIZIONALI

Accanto ai redditi, occorre controllare il domicilio fiscale. Non è un dettaglio anagrafico qualsiasi. Dal Comune e dalla Regione dipendono le addizionali IRPEF applicabili.

Il dato va verificato al 1° gennaio 2025, al 1° gennaio 2026 e, nei casi previsti, anche rispetto alle variazioni intervenute nel corso dell'anno. Se il contribuente ha cambiato residenza, il modello precompilato potrebbe non riflettere correttamente la situazione utile ai fini fiscali.

Si pensi a un lavoratore che nel 2025 si è trasferito da un Comune con aliquota più bassa a un Comune con aliquota più alta. Se il domicilio fiscale non viene letto con attenzione, l'addizionale comunale può essere calcolata in modo non corretto. L'errore non sempre emerge subito, ma può riapparire in sede di liquidazione o controllo.

SPESE SANITARIE TRA PRECOMPILATA E RIMBORSI

Le spese sanitarie sono la voce più presente nella dichiarazione precompilata. Farmacie, medici, strutture sanitarie e altri operatori trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria, che alimenta poi il modello predisposto dall'Agenzia.

Il contribuente non deve limitarsi a guardare il totale. Deve verificare la natura della spesa, il soggetto a cui si riferisce, la quota effettivamente rimasta a suo carico e l'eventuale presenza di rimborsi. Questo vale soprattutto quando intervengono assicurazioni, fondi sanitari, casse assistenziali o welfare aziendale.

Il principio è lineare: si detrae ciò che è rimasto effettivamente a carico. Se una visita specialistica da € 300 è stata rimborsata per € 240 dalla cassa sanitaria, la detrazione non può essere calcolata come se il contribuente avesse sopportato l'intero costo. Occorre guardare alla documentazione, non solo al numero riportato nel prospetto.

Dal periodo d'imposta 2025, inoltre, il D.Lgs. 81/2025 ha ricondotto l'invio dei dati sanitari al Sistema TS a una cadenza annuale. La modifica semplifica gli adempimenti degli operatori sanitari, ma non rende meno rilevante il controllo del contribuente.

C'è poi il tema dei controlli mirati. Il D.M. MEF-RGS 29 ottobre 2025 e il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 281068/2025 hanno rafforzato l'utilizzo dei dati sanitari di dettaglio, specialmente quando il contribuente modifica quanto proposto nel precompilato. Tradotto in pratica: se una spesa viene aggiunta, variata o trattata in modo diverso rispetto al dato trasmesso, serve documentazione solida.

PAGAMENTI TRACCIABILI E DOCUMENTI DA CONSERVARE

Per molte detrazioni al 19%, l'art. 15 del TUIR richiede il pagamento con strumenti tracciabili. Restano fuori da questa regola alcune spese sanitarie: medicinali, dispositivi medici e prestazioni rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il punto pratico è questo: la ricevuta non basta sempre. Per una visita presso un professionista privato non accreditato, occorre poter dimostrare anche il pagamento tracciabile. Bonifico, carta, bancomat o altro strumento idoneo.



Nella gestione documentale conviene conservare:

- 1. fatture, ricevute e scontrini parlanti;
- 2. quietanze di pagamento e movimenti bancari o POS;
- 3. prospetto spese sanitarie del Sistema TS;
- 4. certificazioni dei rimborsi ricevuti;
- 5. documenti dei familiari fiscalmente a carico.

Il controllo deve riguardare anche il codice fiscale indicato sul documento. Una spesa sostenuta per un familiare può essere detratta solo se quel familiare risulta fiscalmente a carico o se la norma consente espressamente la detrazione in capo al soggetto che paga.

AFFITTI BREVI, QUADRO B E QUADRO D NON SONO INTERCAMBIABILI

Altro punto critico: gli affitti brevi. La precompilata può riportare dati trasmessi dagli intermediari o dalle piattaforme, ma il contribuente deve verificare il corretto inquadramento del reddito.

Se il proprietario concede in locazione breve un immobile abitativo, il reddito confluisce normalmente nel quadro B, perché riguarda redditi dei fabbricati. Se invece il canone deriva da sublocazione o da concessione in godimento da parte del comodatario, il dato trova collocazione nel quadro D, tra i redditi diversi.

La distinzione non è formale. Cambia il rigo, cambia la logica di compilazione e possono cambiare anche le verifiche sui dati certificati.

Si consideri un contribuente che affitti per venti giorni l'appartamento di proprietà tramite piattaforma online. In questo caso occorre controllare il quadro B, la rendita catastale, i giorni di possesso, la percentuale di possesso, il canone lordo e l'eventuale opzione per la cedolare secca. Se lo stesso contribuente subaffitti un immobile ricevuto in locazione, il reddito non è più reddito fondiario. Va letto come reddito diverso.

Per la cedolare secca sugli affitti brevi resta centrale l'art. 4 del D.L. 50/2017. Per i redditi 2025 dichiarati nel 730/2026, il contribuente deve verificare l'aliquota applicata, l'eventuale ritenuta operata dall'intermediario e la corretta imputazione dei canoni. Dal 2024, l'aliquota ordinaria è pari al 26%, con riduzione al 21% per una unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione.

IL NODO DEI REDDITI OLTRE € 75.000

Nel modello 730/2026 debutta in modo operativo il nuovo limite agli oneri detraibili per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000. La disciplina nasce dalla Legge n. 207/2024, che ha introdotto l'art. 16-ter nel TUIR.

Il meccanismo non taglia una singola spesa. Stabilisce un tetto massimo complessivo agli oneri detraibili, calcolato in base a due variabili: reddito complessivo e numero di figli fiscalmente a carico.

REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTO BASE DEGLI ONERI DETRAIBILI
Oltre € 75.000 e fino a € 100.000	€ 14.000;
Oltre € 100.000	€ 8.000.

L'importo base va poi moltiplicato per un coefficiente familiare:

FIGLI FISCALMENTE A CARICO	COEFFICIENTE
Nessun figlio	0,50;
Un figlio	0,70;
Due figli	0,85;

FIGLI FISCALMENTE A CARICO	COEFFICIENTE
Più di due figli o almeno un figlio con disabilità	1,00.

Esempio. Un contribuente con reddito complessivo di € 90.000 e un solo figlio a carico non ha un plafond pieno di € 14.000. Deve applicare il coefficiente 0,70. Il limite effettivo diventa quindi € 9.800. Se gli oneri teoricamente detraibili superano tale importo, la parte eccedente non produce beneficio.

Alcune spese restano escluse dal nuovo computo. Tra queste rientrano le spese sanitarie detraibili. Restano fuori anche, alle condizioni previste dalla norma e dalla prassi, specifiche voci collegate a mutui, assicurazioni e rate di bonus edilizi relative a spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. Qui il controllo va fatto con attenzione, perché l'anno di stipula del contratto o di sostenimento della spesa può cambiare l'esito.

LA LISTA DEI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Prima di trasmettere il modello 730/2026, il contribuente dovrebbe spuntare una vera lista di controllo. Non serve complicarla. Serve però seguirla.

VOCE	COSA CONTROLLARE	ERRORE TIPICO
CU 2026	Presenza di tutte le certificazioni e delle eventuali rettifiche	Reddito INPS o indennità non considerata;
Quadro C	Redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati	Giorni lavoro errati o ritenute non coerenti;
Quadro D	Redditi diversi, sublocazioni, lavoro autonomo occasionale	Reddito non inserito perché non presente in CU;
Spese sanitarie	Importi, rimborsi, familiari a carico, pagamento	Detrazione su spesa già rimborsata;
Affitti brevi	Quadro corretto, ritenute, canone lordo, cedolare	Reddito fondiario confuso con reddito diverso;
Familiari	Codici fiscali, mesi a carico, reddito del familiare	Figlio non più a carico o mese indicato male;
Detrazioni oltre € 75.000	Plafond art. 16-ter TUIR e coefficienti	Oneri caricati senza verificare il limite;
Domicilio fiscale	Comune e Regione rilevanti per le addizionali	Addizionale calcolata su Comune non corretto.

Questa tabella non sostituisce l'analisi del caso concreto. Però aiuta a evitare il punto debole più frequente: fidarsi del dato solo perché è già scritto nel modello.

ESEMPI PRATICI DI ERRORI FREQUENTI

Primo caso. Una lavoratrice ha avuto nel 2025 due rapporti di lavoro. Nel precompilato compare una sola CU, mentre la seconda è stata trasmessa in ritardo o rettificata. Se invia senza verifica, il reddito complessivo risulta sottostimato. Il rimborso può apparire più alto, ma non è detto che sia corretto.

Secondo caso. Un contribuente ha sostenuto spese sanitarie per € 1.200. Il Sistema TS ne riporta € 1.200, ma l'assicurazione sanitaria aziendale ha rimborsato € 700. La detrazione va calcolata solo sulla quota rimasta a carico, salvo diverse regole legate alla natura dei contributi versati alla cassa. Serve leggere la certificazione del rimborso.

Terzo caso. Un proprietario ha affittato per brevi periodi due immobili tramite portale. L'intermediario ha operato ritenute e rilasciato CU. Il contribuente deve verificare il canone lordo, non solo l'importo incassato al netto delle commissioni. Deve poi controllare quale immobile beneficia dell'aliquota del 21%, se ricorrono le condizioni.

Quarto caso. Un contribuente con reddito di € 110.000 e nessun figlio a carico sostiene molti oneri detraibili. Il limite base è € 8.000, ma il coefficiente 0,50 riduce il plafond effettivo a € 4.000. Se il modello riporta oneri superiori, bisogna

capire quali rientrano nel limite e quali ne sono esclusi.

I UNA VERIFICA FINALE PRIMA DEL CLICK

Il modello 730/2026 consente di arrivare alla dichiarazione con molti dati già disponibili. È un vantaggio reale. Però proprio la ricchezza delle informazioni rende più pericolosa l'accettazione automatica.

Chi ha una situazione lineare può completare il controllo in poco tempo. Chi ha cambiato lavoro, percepito indennità, ricevuto rimborsi sanitari, gestito affitti brevi o superato € 75.000 di reddito complessivo dovrebbe fermarsi un passaggio in più. Non per prudenza astratta. Perché sono queste le aree in cui si annidano gli errori che costano davvero.

Il vero controllo non consiste nel rifare da zero la dichiarazione. Consiste nel capire quali dati incidono su reddito, imposta, detrazioni e rimborsi. Lì va puntata l'attenzione.



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (26/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO